

Allegato B

**TESTO UNICO PER LA CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DEGLI
ESERCENTI IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO
1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2025**

(TUD)

Indice

Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	3
Articolo 3 Classi dimensionali.....	3
Articolo 4 Modalità di calcolo della potenza convenzionale.....	4
Articolo 5 Nuovi operatori.....	4
Articolo 6 Modifica del perimetro delle reti servite	4
Articolo 7 Esercenti non verticalmente integrati	4
Articolo 8 Obblighi informativi.....	5

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'OITLR, nonché le seguenti:

- **attività di distribuzione** è l'attività di gestione, manutenzione e sviluppo di reti di telecalore;
- **attività di vendita** è l'attività di vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le connesse attività commerciali;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **distributore** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione;
- **energia termica erogata** è l'energia termica, nella duplice valenza di “caldo” o “freddo”, consegnata agli utenti;
- **esercente o esercente il servizio** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di telecalore;
- **nuovo operatore** è l'esercente che avvia le proprie attività nel settore del telecalore successivamente al 1° gennaio 2020 e opera esclusivamente su reti entrate in servizio dopo la medesima data;
- **OITLR** è il Testo Unico degli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento approvato con deliberazione 574/2018/R/tlr e s.m.i.;
- **settore del telecalore** è il settore del teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- **venditore** è il soggetto che esercita l'attività di vendita.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità di calcolo della classe dimensionale degli esercenti nel settore del telecalore per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.

2.2 Gli esercenti determinano la propria classe dimensionale entro il 31° dicembre 2021.

Articolo 3

Classi dimensionali

3.1 Ai fini della classificazione degli esercenti si applicano le seguenti classi dimensionali:

- a) esercenti di maggiori dimensioni, con una potenza complessiva convenzionale superiore a 50 MW;

- b) esercenti di medie dimensioni, con una potenza complessiva convenzionale superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW;
- c) micro esercenti, con una potenza complessiva convenzionale non superiore a 6 MW.

Articolo 4

Modalità di calcolo della potenza convenzionale

- 4.1 La potenza convenzionale (P_c) è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_c [MW] = \frac{E [MWh]}{K [h]}$$

dove:

- E è l'energia termica erogata nell'anno 2020 nel perimetro di reti servite;
- K è il parametro di conversione pari a 845 h.

Articolo 5

Nuovi operatori

- 5.1 I nuovi operatori sono convenzionalmente classificati come micro esercenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'avvio del servizio.
- 5.2 A partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo all'avvio del servizio, i nuovi operatori sono classificati sulla base della potenza convenzionale. A tal fine si applica la formula di cui al comma 4.1, utilizzando l'energia termica erogata nel primo anno solare successivo all'avvio dell'attività.

Articolo 6

Modifica del perimetro delle reti servite

- 6.1 Nel caso di una modifica del perimetro delle reti servite, l'esercente ridetermina la propria classe dimensionale applicando la formula di cui al comma 4.1 al nuovo perimetro delle reti.
- 6.2 La rideterminazione della classe dimensionale ha effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla modifica del perimetro delle reti servite.

Articolo 7

Esercenti non verticalmente integrati

- 7.1 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società, gli obblighi del presente provvedimento si applicano al venditore e al distributore. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al comma 4.1:
- a) il distributore determina la propria classe dimensionale a partire dall'energia termica erogata agli utenti allacciati alle proprie reti;
 - b) il venditore determina la propria classe dimensionale a partire dall'energia termica erogata ai propri utenti.

Articolo 8
Obblighi informativi

- 8.1 Entro il 30 giugno di ogni anno l'esercente comunica all'Autorità la propria classe dimensionale.
- 8.2 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società:
 - a) il venditore comunica all'Autorità la propria classe dimensionale entro il 30 giugno di ogni anno;
 - b) il distributore comunica all'Autorità la propria classe dimensionale entro il 30 settembre di ogni anno.